

10565.13



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

- 7 MAG. 2013

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto:
infortunio in
finire

R.G.N. 4256/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Cron. 10565
- Dott. PAOLO STILE - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere - Ud. 12/02/2013
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4256-2012 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO , in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 , presso lo studio degli avvocati , e
 , che lo rappresentano e difendono
 giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

2013
497

, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA _____ presso lo studio dell'avvocato
_____, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1085/2011 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 10/11/2011 r.g.n. 2357/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;

udito l'Avvocato _____ per delega

udito l'Avvocato _____ ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'1-21/7/2009 Il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda ,
proposta dagli eredi di _____ , per il riconoscimento del loro diritto
alla rendita, di cui all'art. 85 T.U. n. 1124\ '65, a far data dal decesso del loro
dante causa, avvenuto il 20/11/2006, concausalmente dovuto, a loro dire, alla
infezione da HCV (epatite cronica), contratta a seguito di tre emotrasfusioni
eseguite a seguito di un infortunio *in itinere* occorsogli in data 21/12/1981.

Proponevano appello i ricorrenti, chiedendo la riforma della sentenza e
l'accoglimento della loro originaria domanda.

Si costituiva l'Istituto appellato, resistendo al gravame e chiedendone la reiezione.

Con sentenza del 29 settembre-10 novembre 2011, l'adita Corte d'appello di
Catanzaro, ritenuta la riconducibilità all'attività lavorativa della malattia contratta
in seguito ad emotrasfusioni, conseguenti ad infortunio sul lavoro, accoglieva la
domanda.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'INAIL con due motivi.

Resistono gli eredi di _____ con controricorso, depositando anche
memoria *ex art. 378 c.p.c.*

Si procede con motivazione semplificata in seguito ad autorizzazione del
Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l'INAIL, denunciando violazione e falsa
applicazione dell'art. 3 del T.U. del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli artt. 40
e 41 c.p. (art. 360 n. 3 c.p.c.), lamenta che la Corte d'appello di Catanzaro abbia
riconosciuto il diritto degli eredi di _____ alla richiesta rendita ai
superstiti, ritenendo che il decesso di quest'ultimo fosse riconducibile ad un
pregresso contagio da epatite per le conseguenze di una emotrasfusione,
erroneamente ricondotte a causa lavorativa.

Più in dettaglio –secondo l’Istituto-, poiché a cagionare l’infezione erano state le trasfusioni di sangue infetto (come risultante dalla nota del Ministero della Sanità del 15/04/1998), le conseguenze negative di queste andavano ricondotte ad un errore occorso nella somministrazione e nella prosecuzione di un trattamento medico eseguito con imperizia e negligenza dal personale medico ed infermieristico e, quindi, in nessun modo riferibili all’attività lavorativa del

La impugnata decisione, trascurando tale considerazione, avrebbe violato il disposto dell’articolo 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (“L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art. 1”) e degli articoli 40 e 41 del codice penale, in materia di nesso eziologico.

Con il secondo motivo l’Istituto, denunciando insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamenta che la Corte territoriale non abbia adeguatamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la patologia epatica che aveva causato la morte del e l’infortunio sul lavoro occorsogli in data 21.12.1981.

Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, è infondato.

Va anzitutto chiarito che opportunamente la Corte territoriale, nel motivare la sua decisione, ha, in primo luogo, richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con

certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass., 22-8-2003 n. 12377; Cass. 11-3-2004 n. 5014; Cass. 18-7- 2005 n. 15107; Cass. 4-6-2008 n. 14770).

Ha poi aggiunto che, nella fattispecie, le emotrasfusioni, determinanti nel dante causa dei ricorrenti l'infezione da HCV, che lo aveva portato a morte, rappresentavano un fattore, intervenuto nella catena delle condizioni, che avevano contribuito all'evento, che non aveva interrotto il nesso causale tra l'infortunio *in itinere* e la morte.

Risultava, infatti, certo e documentalmente comprovato (e, peraltro, neanche contestato in giudizio) che le emotrasfusioni si erano rese indispensabili a causa della necessità di trattamento chirurgico delle fratture subite dal nell'infortunio *in itinere* sopra ricordato e, dunque, in diretta dipendenza causale dall'infortunio.

Pertanto, l'epatite, contratta a causa delle emotrasfusioni, non poteva che essere dipesa, per mediazione causale, dall'infortunio stesso.

Così argomentando, il Giudice *a quo* si è conformato ai richiamati principi affermati da questa Corte in materia di nesso causale e di infortuni *in itinere*, trovando, peraltro ulteriore conferma anche in una recente pronuncia relativa a fattispecie, per più versi, analoga a quella in oggetto, ove si è riconosciuta la riconducibilità all'attività lavorativa della malattia contratta per complicanze insorte dalla vaccinazione contro l'epatite B, atteso che la necessità di questo intervento sanitario —nonché dei successivi richiami — era conseguente a un infortunio sul lavoro (Cass. n. 13361/2011)

Per quanto precede, non sussistendo nell'*iter* argomentativo della Corte di Catanzaro i denunciati vizi e violazioni di legge, il ricorso va rigettato.



Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Roma, 12 febbraio 2013.

Il Consigliere est.
[Signature]

Il Presidente
Federico Rulli

IL CANCELLIERE
Giuseppina Ricci
Depositato in Cancelleria
oggi, 7 MAG. 2013
IL CANCELLIERE
Giuseppina Ricci